

**D.R. n.**  
**Prot. n.**

## **IL RETTORE**

**VISTA** la Legge 9.5.1989, n. 168;

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, approvato con D.R. 30.12.1996 e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, reso esecutivo con D.R. n. 198-0072 del 22.5.1998 e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 11 del predetto Regolamento con il quale sono state disciplinate le **elezioni dei rappresentanti nella Consulta del personale tecnico-amministrativo;**

## **DECRETA**

ART. 1) Sono indette per i giorni **18 e 19 settembre 2008** le elezioni dei rappresentanti nella **Consulta del personale tecnico-amministrativo.**

ART. 2) Per le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nella Consulta sono costituiti **n. 3 seggi elettorali:**

- **Seggio n. 1** presso Polo Centro
- **Seggio n. 2** presso Polo Roio
- **Seggio n. 3** presso Polo Coppito.

I seggi elettorali sono costituiti da **tre membri** appartenenti alle categorie B, C e D del personale tecnico-amministrativo.

**I seggi resteranno aperti dalle ore 8,30 alle ore 14,00 del giorno 18.9.2008 e dalle ore 8,30 alle ore 15,30 del giorno 19.9.2008.**

ART. 3) Le **rappresentanze da eleggere** sono determinate in numero di **15** dall'art. 24, comma 2/a, dello Statuto di questa Università

ART. 4) Il **procedimento elettorale** sarà regolato secondo i dettami dell'Art.11 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 198-0072 del 22 maggio 1998 e successive modifiche.

ART .5) Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

ART.6) Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni, al controllo della regolarità delle operazioni di voto, alla attribuzione dei voti, all'esame di ogni eventuale contestazione ed alla proclamazione degli eletti, è costituito con decreto rettorale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del predetto Regolamento, un Ufficio Elettorale Centrale.

ART. 7) L'**esercizio dell'elettorato attivo e passivo** spetta, per l'area di appartenenza, ai sensi dell'art.11, comma 12, del succitato Regolamento, a tutto il personale in servizio al momento dell'effettuazione delle operazioni di voto, anche al personale a tempo determinato. L'elettorato attivo e passivo è inoltre soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente e contrattuale relativamente alla collocazione in aspettativa, congedo o altro.

ART. 8) Ogni elettore, ai sensi dell'art. 11, comma 14 del Regolamento , esprime il voto indicando il **nominativo prescelto**.

ART. 9) Le **candidature dei singoli dipendenti** sono accettate dall'Ufficio Elettorale Centrale **improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 8 settembre 2008** e inserite nelle aree di appartenenza. Lo stesso Ufficio, dopo aver assegnato i seggi spettanti a ciascuna area **in proporzione al numero di afferenti alla stessa**, predispone le **cinque liste dei candidati di area**.

ART. 10) Tutte le **candidature** saranno rese pubbliche entro le ore 14,00 del giorno 12.9.2008, dall'Ufficio Elettorale Centrale.

ART. 11) Le elezioni, ai sensi dell'art. 11, comma 11, del Regolamento, si svolgono solo se il numero complessivo dei candidati **non è inferiore a 15** e se il numero dei candidati in ciascuna lista **non è inferiore al numero dei seggi assegnati alla stessa**.

ART.12) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa espresso rinvio alle norme riportate nel Regolamento Generale di Ateneo ed a quelle in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali in quanto applicabili ai sensi e per gli effetti del T.U. 16.5.60 n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Aquila,

IL RETTORE  
(Prof. Ferdinando di Orio)